COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

86.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Armellin ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Bianchi Fortunato (DC), *Relatore* 4, 8, 9, 12, 13, 14

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6, 8, 9, 12, 14

Borruso Andrea (DC) 15

Colucci Gaetano (MSI-DN) 7, 9, 10, 15

Pallanti Novello (PCI) 15

Pellegatti Ivana (PCI) 5

Sapienza Orazio (DC) 5

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sui provvedimenti riguardanti: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464), « Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (4796) e « Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile » (4384-*bis*) e sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge recanti « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna ». Pertanto, il seguito delle discussioni di tali progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

Desidero inoltre scusarmi con i colleghi per il ritardo con cui iniziano i lavori della Commissione; si tratta di un ritardo imputabile alle materiali difficoltà incontrate nella riproduzione degli emendamenti presentati in apertura di seduta, attesa la contemporanea indisponibilità di tutte le macchine fotocopiatrici. Ciò deve far riflettere sulla necessità che i mezzi a disposizione siano adeguati ai tempi ed alle modalità del lavoro parlamentare.

Perdonate questo mio sfogo, ma non credo siano apprezzabili le condizioni nella quali siamo costretti a lavorare.

Discussione della proposta di legge Armellin ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Armellin, Alessi, Azzolini, Biondi, Bonferroni, Borra, Bortolani, Caccia, Cristofori, Frasson, Fronza Crepaz, Gottardo, Grippo, Mazza, Santonastaso, Travaglini, Biasci, Botta, Del Bue, Salerno, Vazzoler, Saretta, Cavicchioli, Lia, Lucchesi, Lusetti, Meleleo, Mensorio, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Russo Raffaele, Ravasio, Righi, Rinaldi, Russo Vincenzo, Silvestri, Sinesio, Torchio, Vairo, Zambon, Zampieri e Zoppi: « Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti ».

Ricordo che nella seduta del 28 febbraio 1990 la Commissione ha elaborato, in sede referente, un nuovo testo sul quale ha richiesto ed ottenuto il trasferimento alla sede legislativa.

Comunico che, in data 17 aprile 1990, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole

Comunico che, in data 23 maggio 1990, la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « favorevole a condizione che sia richiamato esplicitamente nell'articolato l'articolo 7 della legge n. 544 del 1988 che esclude il trasferimento a carico dello Stato di eventuali oneri di gestione delle casse di pre-

videnza per i liberi professionisti; si preveda, a tal fine, che successivi adeguamenti della misura dei contributi, attualmente stabilita con legge, siano determinati con provvedimento amministrativo ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la Commissione in sede referente ha già approvato all'unanimità il testo predisposto dal Comitato ristretto che tende a disciplinare la situazione previdenziale relativa agli ingegneri ed agli architetti, seguendo una linea di omogeneizzazione rispetto alle prestazioni di altre casse (come quella dei geometri da noi esaminata di recente) ferme restando talune peculiarità.

Il progetto di legge oggi al nostro esame, predisposto – come ho già ricordato – dal Comitato ristretto, ha riscosso un largo consenso nella categoria, fino al punto che il comitato nazionale dei delegati della cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti, riunitosi il 19 luglio scorso, ha ritenuto di inviare alla presidenza della Commissione e al relatore, una dichiarazione sottoscritta da tutti i membri con cui sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo licenziato dalla sede referente.

Desidero sottolineare, tuttavia, l'esistenza di taluni aspetti che avrebbero meritato ulteriori approfondimenti e forse anche soluzioni particolari, per rispondere alle attese ed alle aspettative dei soggetti interessati, primi fra tutti gli ultrasessantacinquenni che vengono iscritti *ex novo* – quindi, coercitivamente – alla cassa di previdenza degli enti locali.

Queste persone (le quali, peraltro, sono già titolari di un trattamento di pensione a carico di altre forme assicurative o addirittura dello Stato), considerata l'età, è molto improbabile che raggiungano i requisiti utili per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o comunque di quella indiretta: di conseguenza, si renderà opportuno rimborsare, allorché il professionista cesserà di essere tale dopo la cancellazione dall'albo, i contributi versati.

Prendendo atto della dichiarazione inviata alla nostra Commissione dal comitato nazionale dei delegati e delle sollecitazioni pervenuteci dal consiglio nazionale degli ingegneri, da quello degli architetti, dal sindacato nazionale degli ingegneri e dei liberi professionisti nonché dalla Federarchitetti, non posso che invitare i gruppi a procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame.

Mi sia consentito soffermarmi, però, su un aspetto affinché sia riaffermato il principio di equità in favore di chi è chiamato, in virtù delle disposizioni che ci accingiamo a votare, alla contribuzione obbligatoria derivante dalla soppressione dell'articolo 14 dell'originaria proposta di legge: intendo riferirmi alla possibilità di presentare una una iniziativa *ad hoc*, da elaborare con l'accordo di tutti i gruppi, al fine di rendere più agevole e più rapido l'*iter* del provvedimento.

A mio avviso sarebbe opportuno, dopo un approfondito studio, giungere all'elaborazione di un testo che faccia salvo il diritto al rimborso dei contributi al momento della cessazione dell'attività professionale. In alternativa potrebbe essere riconosciuta la possibilità di accedere ad un assegno vitalizio a carico della cassa, correlato ai contributi pagati. Con tale soluzione potremmo andare incontro non soltanto a coloro che si trovano nella casistica oggetto del provvedimento in esame, ma anche a tutti quei liberi professionisti che sinora hanno ricevuto un trattamento differenziato a seconda degli enti di previdenza. Naturalmente, la normativa che auspico dovrà essere omogenea per tutti gli enti attualmente operanti, compreso quello di previdenza degli ingegneri ed architetti.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepirne interamente il contenuto.

In conclusione, poiché il provvedimento in esame non prevede oneri a ca-

rico dello Stato, in quanto, tra l'altro, la cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti vede un attivo di bilancio di circa mille miliardi di lire, mediante il quale essa certamente sarà in grado tranquillamente di far fronte alle prescrizioni legislative, chiedo una sollecita approvazione della proposta di legge n. 490 nel testo redatto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IVANA PELLEGATTI. Signor presidente, ho seguito attentamente la relazione dell'onorevole Bianchi in merito al lavoro svolto nel Comitato ristretto, sul quale concordo. Vi è, comunque, una perplessità con riguardo alla norma relativa ai soggetti ultrasessantacinquenni, che prevede l'obbligo dell'iscrizione alla cassa di previdenza, che illustrerò nel corso della discussione sul relativo articolo.

Come è stato rilevato anche in Comitato ristretto, il gruppo comunista ritiene più opportuno prevedere un esonero dalla contribuzione previdenziale di coloro che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età prevedendo, altresì, la facoltà di rimanere iscritti alla cassa di previdenza dopo l'eventuale versamento di un contributo di solidarietà. Non abbiamo presentato un emendamento in tal senso perché auspichiamo una rapida approvazione del provvedimento, ma vi sarà una successiva iniziativa legislativa che fornirà alla Commissione la possibilità di affrontare anche questo problema.

Il lavoro sin qui svolto è da noi ritenuto senz'altro positivo, in quanto introduce criteri di maggiore omogeneità in materia di trattamenti previdenziali dei liberi professionisti. Vi sono ancora da affrontare i problemi relativi all'iscrizione obbligatoria, in ordine ai quali ritenevamo importante introdurre sin d'ora la previsione di un contributo di solidarietà, ma – ripeto – abbiamo ritenuto più importante giungere al più presto all'approvazione del provvedimento.

Il relatore ha auspicato una convergenza tra i gruppi parlamentari per l'elaborazione di una proposta di legge che affronti complessivamente le questioni relative alla previdenza dei liberi professionisti. Desidero ribadire che già ora in Parlamento sono giacenti molte iniziative legislative, presentate da vari gruppi, che potrebbero essere oggetto di esame da parte di un comitato ristretto nel caso in cui – come noi auspichiamo – esse fossero poste all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni da lei formulate, in quanto si potrebbero registrare delle lacune se non verranno fornite risposte alla categoria interessata.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, intendo esprimere l'apprezzamento del gruppo democratico cristiano per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e, in particolare, dal relatore, onorevole Fortunato Bianchi.

Si è trattato di un lavoro certamente difficile che, però, si è svolto – come ha ricordato la collega Pellegatti – lungo una linea di coerenza e di omogeneità, il che fa onore al Comitato ristretto ed alla Commissione nella sua interezza.

Un unico problema rimane in piedi: mi riferisco all'obbligo e non alla facoltà di iscrizione, che la categoria – cosi come tutte le altre, per la verità – ha « subìto » e che vorremmo prima o poi fosse superato con una nuova normativa. D'altro canto, non si può dimenticare che la quota pagata dai liberi professionisti si riferisce al lavoro svolto e che l'eventuale introduzione del contributo di solidarietà, in sostituzione di quello previdenziale esistente, potrebbe incontrare ostacoli.

L'individuazione di un vitalizio o di una pensione integrativa – cui peraltro si è riferito il collega Bianchi – potrebbe costituire una soluzione valida che non solo non stravolgerebbe l'attuale sistema, ma anzi consentirebbe di rispondere con

la dovuta tempestività alle richieste che ci pervengono dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto al fine dell'elaborazione del testo in esame, cui ha contribuito anche il Governo, esprimo parere favorevole sull'articolato, non senza sottolineare come si rendano indispensabili talune correzioni di natura formale. A tal fine preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Su richiesta dell'interessato, la pensione di cui alla lettera *a)* del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla prestazione della domanda stessa.

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 ».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione ».

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.

5. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, riferite alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo ma-

turato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni ».

(È approvato).

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 4.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Quando l'inabilità è causata da infortunio si prescinde dall'anzianità minima di cui al presente comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *(Pensioni di riversibilità e indirette).* — 1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono riversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Qualora l'evento sia causato da infortunio si prescinde dall'anzianità minima di cui al presente comma. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'età ».

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole da: la pensione minima di cui al terzo comma *fino alle parole:* a venti trentesimi.

5. 1.

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, ritengo che la pensione minima riconosciuta dalla cassa non possa essere assoggettata ad alcun successivo condiziona-

mento rappresentante, per scelta legislativa, il minimo vitale inderogabile.

Sottoporre questo minimo ad un'ulteriore riduzione non mi sembra né legittimo, né giusto: il mio emendamento, quindi, propone di sopprimere la riduzione proporzionale in trentesimi della pensione a favore dei superstiti.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5. 1 perché se fosse approvato, tra l'altro, sarebbe necessario il parere della Commissione bilancio.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Colucci 5. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6 sostituire le parole: Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico *con le seguenti:* Il rapporto assicurativo di iscritto che abbia maturato il diritto a pensione.

6. 1.

All'articolo 6 sopprimere le parole: mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

6. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 6. 1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. In effetti, voler sostituire nell'attuale formulazione dell'articolo l'espressione: « il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico », con la seguente: « il rapporto assicurativo di iscritto che abbia maturato il diritto a pensione » non è la stessa cosa. Si tratta di una modifica sostanziale che implicherebbe la trasmissione dell'emendamento alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Invito, pertanto, il rappresentante del Governo a ritirarlo; diversamente, il relatore – che mi permetto di anticipare – sarebbe costretto ad esprimere un parere contrario.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Infatti, il mio parere è contrario.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Insisto sulla votazione dell'emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 6. 1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 6. 2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 2, non accettato dal relatore.

(È respinto).

GAETANO COLUCCI. Preannuncio il voto contrario sull'articolo 6, in quanto in caso di approvazione gli architetti e gli ingegneri – pensionati statali o di altri enti – sarebbero obbligati a versare contributi previdenziali a fondo perduto. D'altro canto, l'istituto del « supplemento di pensione » non esiste né nel regime statale, né in quello degli enti locali, per cui la ricongiunzione risulta impossibile. Di qui il voto decisamente contrario del gruppo del MSI-destra nazionale, anche perché riteniamo che, in effetti, il versamento dei contributi da parte dei professionisti, anche dal punto di vista costituzionale, deve necessariamente trovare riscontro nella pensione. Nel momento in cui, invece, il diritto non dovesse essere maturato, il pagamento di tali contributi si configurerebbe come un'imposizione assolutamente illegittima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente:

« Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo ».

2. All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d'affari ».

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: della professione *aggiungere le seguenti:* e dai pensionati di altri Enti.

8. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 8. 1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere del relatore.

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, con questo emendamento propongo di sanare una situazione di disparità che verrebbe a crearsi nel caso in cui fosse previsto per i pensionati appartenenti ad altri enti l'esonero dal pagamento dei contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal Comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

ART. 11.

1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: « ogni quattro anni » sono sostituite con le parole: « ogni due anni ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione ».

(È approvato).

ART. 13.

1. L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).* — 1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo ».

(È approvato).

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

« Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale ».

2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'omissione, il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro 180 giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. L'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

Il rimborso spetta anche agli eredi, sempreché non vi siano superstiti aventi titolo alla pensione indiretta, conseguibile anche mediante la ricongiuzione di cui al comma precedente.

Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Colucci Gaetano.

All'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

15. 2.

Il Governo.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo Colucci 15. 1 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 15. 2.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

(È approvato).

ART. 17.

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

(È approvato).

ART. 18.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge, come modificato dal primo comma, primo capoverso, dell'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

(È approvato).

ART. 20.

1. Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

(È approvato).

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988,

n. 544, i competenti organi della cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.

20. 01.

Il Relatore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, invito la Commissione ad approvare l'articolo aggiuntivo 20. 01 che recepisce il parere, con condizioni, espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20. 01.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

1. Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 1981, come modificata dalla presente legge.

3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

1. Il Comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

2. Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

3. In seno al Comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: da un ingegnere e da un architetto, *con le seguenti:* da un ingegnere o da un architetto.

23. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento del Governo 23. 1.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, insiste per la votazione ?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23. 1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 23.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 24.

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.
(È approvato).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

All'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, alla fine è aggiunto il seguente comma:

« Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti ».

24. 01.

Colucci Gaetano.

*Dopo l'articolo 24-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 24-*ter*.

All'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dopo il comma 5 aggiungere:

« Sono esonerati, a richiesta, dalla iscrizione alla cassa gli ingegneri e gli architetti titolari di pensione diretta a carico della cassa che abbiano compiuto il 65° anno di età, nonché quelli titolari di pensione diretta a carico di altri enti.

La rinuncia all'iscrizione obbligatoria deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere secondo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 14 aprile 1977, n. 114.

24. 02.

Colucci Gaetano.

*Dopo l'articolo 23-*ter *aggiungere il seguente:*

ART. 23-*quater*.

All'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 dopo il quinto comma aggiungere:

« Sono esonerati, a richiesta, dalla iscrizione alla Cassa di ingegneri e gli architetti titolari di pensione diretta a carico di altri enti previdenziali in dipendenza di un cessato rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

24. 03.

Colucci Gaetano.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il relatore è contrario agli articoli aggiuntivi 24. 01, 24. 02 e 24. 03.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il laavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo invotazione l'articolo aggiuntivo 24. 01.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24. 02.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24. 03.
(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ANDREA BORRUSO. A nome del gruppo democratico cristiano, annuncio voto favorevole sul provvedimento in esame.

NOVELLO PALLANTI. Annuncio che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge n. 490.

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, nonostante l'assiduo lavoro del Comitato ristretto e del relatore, la mancata approvazione di alcune proposte presentate dal gruppo del MSI-destra nazionale mi costringe ad astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Armellin ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (490):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14

Hanno votato *sì*	27
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Cavigliasso, Cimmino, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Tealdi.

Si è astenuto:

Colucci Gaetano.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO